

# **AMBITO DI RACCOLTA OTTIMALE 1**

## **Brindisi Ovest**

*P.IVA 00198010746 del Comune Capofila  
(istituita con decreto del Commissario ad Acta regionale n.2 del 18/06/2013)*

**SAN PANCRAZIO SALENTINO – FRANCAVILLA FONTANA – CEGLIE M.CA – ERCHIE – LATIANO –  
ORIA – SAN MICHELE S.NO – TORRE S. SUSANNA – VILLA CASTELLI**

---

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA ARO1 BRINDISI OVEST N. 4 DEL 21.03.2014

**REGOLAMENTO RELATIVO ALL'ASSIMILAZIONE  
PER QUANTITÀ E QUALITÀ DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI  
AI RIFIUTI URBANI**

## **Articolo 1 - Oggetto del regolamento**

Il presente regolamento individua e definisce i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività economiche assimilati ai rifiuti urbani.

## **Articolo 2 - Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) rifiuto: qualsiasi sostanza o oggetto che rientra nelle categorie elencate nell'allegato A del D. Lgs. 152/06 e di cui il detentore si disfi, abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) rifiuti urbani: i rifiuti previsti nell'art.184, comma 2, del D. Lgs. 152/06;
- c) rifiuti speciali: i rifiuti previsti nell'art. 184, comma 3, del D. Lgs. 152/06;
- d) rifiuti pericolosi: i rifiuti di origine non domestica indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'allegato D del D. Lgs. 152/06;
- e) raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita e/o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto e successivo avvio alle fasi di recupero e/o smaltimento finale;
- f) raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero di materia prima;
- g) conferimento: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio pubblico di raccolta;
- h) smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B del D. Lgs. 152/06;
- i) recupero: le operazioni previste nell'allegato C del D. Lgs. 152/06;
- j) assimilazione ai fini della raccolta: si ha assimilazione ai fini della raccolta quando i rifiuti assimilati sono oggetto di raccolta differenziata o sono comunque avviati ad operazioni di riciclaggio o ad altre forme di recupero di materia o di energia, secondo le priorità del D. Lgs 152/06;

## **Articolo 3 - Criteri generali**

Ai fini delle operazioni di raccolta e di smaltimento sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi che soddisfano i seguenti requisiti:

- a. abbiano natura, caratteristiche merceologiche e composizione chimico-fisica analoghe a quelle dei rifiuti urbani e comunque secondo quanto previsto dall'art. 2;
- b. siano conferiti nel rispetto dei limiti massimi indicati all'art. 5, "Criteri quantitativi", del presente regolamento;
- c. siano conferiti attraverso idoneo servizio di raccolta, strutturato sulla base dei conferimenti separati;
- d. siano compatibili con le modalità di gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani adottata sul territorio dell'ARO e con le strutture e gli impianti di recupero e smaltimento che costituiscono il sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani.

L'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani comporta:

- e. l'applicazione della tariffa di cui all'art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006 alle superfici di produzione di tali rifiuti secondo il relativo regolamento;
- f. la garanzia, senza ulteriori oneri a carico del produttore, dello smaltimento dei rifiuti attraverso l'ordinario servizio di raccolta che potrà anche essere articolato e svolto secondo forme particolari, tenuto conto delle esigenze organizzative e gestionali del gestore del servizio.

I rifiuti assimilati per qualità ma eccedenti i limiti massimi per lo smaltimento e quelli di produzione totale indicati all'art. 5 del presente regolamento, potranno essere oggetto di apposita convenzione tra il produttore e il gestore del servizio, con oneri a carico del produttore dei rifiuti.

#### Articolo 4 - Criteri qualitativi

Si intendono assimilati agli urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento i seguenti rifiuti speciali aventi le caratteristiche indicate nella Delibera del Comitato Interministeriale del 27 Luglio 1984, punto 1.1.1, che:

a) devono provenire da una delle seguenti attività:

*attività artigianali*

*attività commerciali*

*attività di servizio*

*uffici amministrativi e tecnici (magazzini, reparti di spedizione), locali accessoriati, mense interne di insediamenti produttivi;*

b) devono avere una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nel seguito:

<u>Tipologia di rifiuto</u>	<u>Codici CER</u>
- Imballaggi di carta, cartone, plastica, legno, - -Imballaggi metallici - Metallo e simili; - Contenitori vuoti puliti (in vetro, plastica e metallo, alluminio e simili); - Sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane, cassette; - Imballaggi poliaccoppiati e/o compositi (quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di carta metallizzata e simili);	15 01 01 - 15 01 02 - 15 01 03 15 01 06 - 15 01 07 - 20 01 01 20 01 02 - 20 01 38 - 20 01 39 20 01 40 - 15 01 04
-Frammenti e manufatti di vimini e sughero; -Paglia e prodotti di paglia; -Scarti di legno derivanti dalla prima lavorazione, falegnameria e carpenteria (trucioli, segatura, sfridi);	03 01 01 - 03 03 01 - 20 01 38
-Gas in contenitori a pressione (limitatamente a uso domestico)	160504-160505
-Filtro olio	160107*
-Imballaggi in materiali compositi; -Imballaggi in materia tessile.	150105-150109
-Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 160215*	160216

-Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle,ceramiche diverse da quelle di cui alla voce 170106*	170107
-Detergenti;  -Batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133*.	200130-200134-
-rifiuti prodotti dalla pulizia del camino (solo per utenze domestiche)	200141
- Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;  - Feltri e tessuti non tessuti;	04 02 21 - 04 02 22 - 20 01 10  20 01 11
- Pelle e similpelle;	04 01 09
- Scarti vegetali in genere (erbe, fiori piante, verdure, ecc..) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e trebbiatura, e simili);  - Scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido (ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione) non di origine animale, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati non di origine animale, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;  - Rifiuti provenienti dalla ristorazione tranne che i rifiuti di origine animale;  -Frazione organica umida	02 03 04 - 02 06 01  20 01 08 –  20 02 01 - 20 02 03 - 20 03 02- 20 01 08
- Pellicole e lastre fotografiche contenenti argento e non;	09 01 07 - 09 01 08
- Rifiuti ingombranti diversi dai beni durevoli (come mobili, materassi, arredi, ecc.)	20 03 07
- Resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;	02 01 04 - 16 01 19  17 02 03
- Moquettes, linoleum, tappezzerie pavimenti e rivestimenti in genere;	16 01 19 - 17 02 01  17 02 03 - 20 01 39  20 01 38 –20 01 11

- Materiali vari in pannelli (di legno, gesso plastica e simili);	17 08 02 - 17 02 01 17 02 03 - 20 01 40 20 01 38
- Frammenti di stucco e di gesso essiccati;	17 08 02
- Cavi e materiale elettrico in genere non contenenti componenti pericolosi;	17 04 11
- Manufatti di ferro tipo paglietta, filo di ferro, spugna di ferro e simili;	17 04 05 - 20 01 40
- Imbottiture e pannelli costituiti da sostanze naturali e sintetiche;	16 01 19 - 20 01 39
- Toner e cartucce esaurite per stampanti, fotocopiatrici e fax	08 03 18
- Rifiuti dello spazzamento	20 03 03
- Farmaci(t)	20 01 31*-20 01 32
-Inerti da C&D	17 09 04
-Contenitori T e/o F/C (solo da utenze domestiche)	15 01 10*-15 01 11*
-Batterie (solo da utenze domestiche)	20 01 33
-Pneumatici fuori uso (solo da utenze domestiche)	16 01 03
- Solventi, acidi, sostanze alcaline,prodotti fotochimici, pesticidi (solo da utenze domestiche)	20 01 13*-20 01 14*-20 01 15*- 20 01 17*-20 01 19*
-Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	20 01 21
-Rifiuti di apparecchiature elettrice ed elettroniche (solo da utenze domestiche)	20 01 23*-20 01 35*-20 01 36
-Rifiuti misti e indifferenziati	20 03 01
- Oli e grassi commestibili e oli e grassi diversi ad esempio oli minerali esausti (solo da utenze domestiche)	20 01 25 – 20 01 26*
-Vernici, inchiostri, adesivi e resine (solo da utenze domestiche)	20 01 27*-20 01 28
-Detergenti contenenti sostanze pericolose (solo da utenze domestiche)	20 01 29*

-Batterie e accumulatori al piombo derivanti dalla manutenzione dei veicoli ad uso privato, effettuata in proprio dalle utenze domestiche, rifiuti legnosi, rifiuti plastici, rifiuti metallici, sfalci e potature, ingombranti, cartucce toner esaurite	20 01 33* - 20 01 34 - 20 01 37* - 20 01 38 - 20 01 39 - 20 01 40 - 20 02 01 - 20 03 07 - 20 03 99
--	--

Non possono in alcun caso essere assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti prodotti da utenze non domestiche che:

- a. siano stati contaminati, anche in tracce, da sostanze e preparati classificati pericolosi, da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani;
- b. non presentino compatibilità tecnologica con l'impianto di trattamento a cui i rifiuti urbani sono conferiti;
- c. presentino caratteristiche qualitative incompatibili con le modalità e le attrezzature di raccolta adottate dal concessionario. A titolo esemplificativo e non esaustivo:
  - consistenza non solida, fatta eccezione per gli oli vegetali e di origine animale;
  - polveri;
  - materiali che in fase di compattazione e/o trasporto possano originare quantità eccessive di percolato.

#### Articolo 5 - Criteri quantitativi

1. Fermo restando il rispetto dei criteri generali riportati all'art. 3, i rifiuti speciali non pericolosi derivanti da utenze non domestiche possono essere assimilati ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento, a condizione che:

- a. le frazioni indifferenziate, facenti parte dei quantitativi di rifiuti assimilati, destinate alle operazioni di smaltimento, non superino i limiti massimi specificatamente indicati nella tabella seguente, per ciascuna delle categorie di attività elencate (colonna A);
- b. i quantitativi totali non superino i limiti massimi specificatamente indicati nella tabella seguente, per ciascuna delle categorie di attività elencate (colonna B).

	<b>Descrizione</b>	<b>Kg/m<sup>2</sup> anno destinati a smaltimento</b>	<b>Kg/m<sup>2</sup> anno complessivi</b>
		A	B
1.	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	4,00	10,00
2.	Cinematografi e teatri	2,00	5,00

3.	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	3,00	7,50
4.	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	4,00	10,00
5.	Stabilimenti balneari	3,00	7,50
6.	Esposizioni, autosaloni	2,00	5,00
7.	Alberghi con ristorante	7,00	17,50
8.	Alberghi senza ristorante	4,00	10,00
9.	Case di cura e di riposo	8,00	20,00
10	Ospedali e ambulatori	9,00	22,50
11	Uffici, agenzie, studi professionali	6,00	15,00
12	Banche ed istituti di credito	3,00	7,50
13	Negozi di abbigliamento e calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e di altri beni durevoli	6,00	15,00
14	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze	7,00	17,50
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	4,00	10,00
16	Banchi di mercato beni durevoli	8,00	20,00

17	Attività artigianali tipo botteghe, parrucchiere, barbiere, estetista	7,00	17,50
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname idraulico, fabbro, elettricista	5,00	12,50
19	Carrozzerie, autofficine, elettrauto	6,00	15,00
20	Attività industriali con capannoni di produzione, attività di recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti, attività di trattamento e potabilizzazione delle acque (limitatamente alle superfici, alle aree ed ai locali non adibiti ad attività di produzione ed immagazzinamento e ad attività di stoccaggio, recupero, trattamento, smaltimento e potabilizzazione)	5,00	25,00
21	Attività artigianali di produzione di beni specifici	8,00	20,00
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	33,00	82,50
23	Mense, birrerie, hamburgerie	25,00	62,50
24	Bar, caffè, pasticcerie	26,00	65,00



25	Supermercati, macellerie, negozi di generi alimentari	15,00	37,50
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	13,00	32,50
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	35,00	87,50
28	Ipermercati di generi misti	14,00	35,00
29	Banchi di mercato generi alimentari	38,00	95,00
30	Discoteche, night club	7,00	17,50
31	Attività agricole (limitatamente alle superfici ed alle aree non adibite a coltivazione, allevamento e trasformazione agro-industriali)	20,00	50,00

2. I limiti quantitativi massimi delle frazioni indifferenziate di rifiuti assimilati destinate allo smaltimento riportati nella colonna A della tabella precedente potranno essere oggetto di modifica a seguito di specifiche indagini territoriali.

3. I citati limiti quantitativi, relativi alle frazioni di rifiuti assimilati destinati allo smaltimento, sono espressi in chilogrammi di rifiuti annui prodotti per metro quadrato e si riferiscono esclusivamente alle superfici, alle aree ed ai locali in cui sono svolte le attività sopra elencate, tenendo conto delle limitazioni previste all'art. 3.

4. Le categorie di utenze non domestiche possono essere eventualmente integrate con l'aggiunta di ulteriori sottocategorie, al fine di soddisfare le specificità presenti sul territorio dell'ARO, a condizione che le sottocategorie aggiunte siano equiparabili a quelle già presenti nella categoria che si intende integrare e che abbiano analoga produzione quali/quantitativa di rifiuti speciali non pericolosi.

5. L'ARO può organizzare campagne di monitoraggio e di verifica, anche a campione, finalizzate ad individuare i rifiuti assimilati prodotti e conferiti al servizio pubblico dalle singole utenze non domestiche ed a quantificare le frazioni dei medesimi rifiuti destinate allo smaltimento.

### **Articolo 6- Criteri di efficienza**

- a) i rifiuti devono essere compatibili con le modalità di svolgimento del servizio di raccolta differenziata e trasporto effettuato per i rifiuti urbani;
- b) i quantitativi di rifiuti speciali assimilati devono trovare idoneo recupero, considerata la capacità degli impianti disponibili;
- c) l'assimilazione deve essere tale da non causare un costo di gestione superiore al ricavo derivante dal gettito della tariffa;
- d) i rifiuti speciali assimilati non devono essere pericolosi o comunque contaminati da sostanze pericolose presenti in concentrazioni superiori a quelle che secondo la normativa vigente determinano la classificazione di un preparato come pericoloso.

### **Articolo 7 - Obblighi dei produttori di rifiuti speciali assimilati**

1. I produttori dei rifiuti speciali assimilati devono provvedere al conferimento degli stessi nel rispetto delle norme e delle prescrizioni specificate dal presente regolamento e delle altre disposizioni disciplinanti il servizio di raccolta dei rifiuti urbani.
2. I produttori di rifiuti speciali sono tenuti a separare fin dall'origine i rifiuti non assimilati da quelli assimilati e a provvedere ad una loro adeguata e distinta detenzione e gestione in osservanza delle specifiche norme dettate in materia.

### **Articolo 8 - Commissione per la classificazione dei rifiuti**

1. Allo scopo di rendere più rapide e efficaci le procedure di assimilazione dei rifiuti e nei casi di maggiore rilevanza igienico sanitaria e/o di dubbia interpretazione, il concessionario del servizio di raccolta si avvarrà di apposita commissione tecnica consultiva composta da:
  - a. n. 2 funzionari nominati dall'ARO;
  - b. il direttore tecnico del concessionario del servizio di raccolta;
  - c. il direttore tecnico dell'impianto di trattamento/smaltimento a cui i rifiuti urbani sono conferiti;
  - d. responsabile dell'Ufficio Comune di ARO o suo delegato.
2. Potranno partecipare alle riunioni anche funzionari dell'Arpa Puglia e/o altri esperti nominati dall'ARO.
3. La Commissione formula pareri, segnalazioni e raccomandazioni nei confronti degli Enti convenzionati.

### **Articolo 9 - Sanzioni**

1. I Comuni informano le utenze non domestiche circa il corretto utilizzo dei servizi erogati in virtù dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.
2. Il mancato rispetto dei "Criteri quantitativi" e delle altre disposizioni contenute nel presente Regolamento determina per la singola utenza l'esclusione dall'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi e l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000, ove il fatto non costituisca reato e non sia sanzionato da leggi, decreti o regolamenti di altra natura.
3. Per il procedimento sanzionatorio si rinvia a quanto previsto dalla Legge n. 689/1981.
4. Il ricavato della sanzione potrà concorrere al finanziamento delle iniziative di sensibilizzazione, miglioramento dei servizi di raccolta o alla riduzione della produzione di rifiuti da avviare allo smaltimento/trattamento.

### **Articolo 10 – Norma finale**

- Il presente regolamento è quello che troverà applicazione in tutti i Comuni dell'ARO 1 BR/Ovest, previa approvazione dell'Assemblea dell'ARO e dei Consigli Comunali dei singoli

Comuni aderenti alla Convenzione.

- Il presente regolamento avrà efficacia sui contratti stipulati successivamente alla sua approvazione.